

N. R.G. OMISSIS/5795

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015 promossa da:

CLIENTE

contro

BANCA

ricorrente

resistente

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.3.2015, promesso che

- **CLIENTE** ha proposto ricorso per ottenere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., affinché fosse ordinato alla **BANCA** di procedere alla cancellazione della segnalazione a "sofferenza" del suo nominativo presso la Centrale Rischii gestita dalla Banca d'Italia o, in subordine, che detta segnalazione fosse derubricata a "credito litigioso";
- che, infatti, il ricorrente evidenziava come la banca, non appena ricevuta la notifica di un atto di citazione diretto ad accertare l'illegittimità di addebiti operati dall'istituto di credito sul conto corrente acceso dal **CLIENTE** aveva proceduto ad apporare a sofferenza l'importo pari al saldo bancario contestato, pari a euro 73.456,00;
- che detta segnalazione era illegittima, in quanto operata quale mera ripercussione all'iniziativa giudiziaria intrapresa dal correntista;
- che, in particolare, la giurisprudenza era assolutamente pacifica nel precisare come la segnalazione a sofferenza dovesse essere preceduta da una valutazione complessiva della situazione economico finanziaria del cliente, tale da manifestare uno stato di insolvenza che, sebbene non coincidente con il presupposto fallimentare, comunque doveva risolversi in una incapacità non transeunte di far fronte alle obbligazioni contratte;
- che le condizioni patrimoniali del ricorrente evidenziavano l'illegittimità della segnalazione a sofferenza contestata, dal momento che il **CLIENTE** in proprio e tramite le società di cui era titolare, disponeva di ingenti risorse patrimoniali;
- che l'asserito credito della banca non veniva soddisfatto solo in quanto frutto di illecite annotazioni operate dall'istituto di credito;
- che si costituiva la **BANCA**, contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in via preliminare, adducendo l'inammissibilità del ricorso d'urgenza in esame, considerato come l'istanza cautelare avrebbe dovuto essere inoltrata avanti il giudice già chiamato a pronunciarsi nella causa di merito instaurata dal medesimo ricorrente;
- che in detto giudizio la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo;
- che il giudice adito aveva pronunciato la sollecitata ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per l'intero importo azionato in riconvenzionale, pari a euro 73.456,00;
- che nonostante ciò il Rancati non aveva provveduto al pagamento dell'importo dovuto;
- che, in ogni caso, la segnalazione effettuata era sin dall'origine come "credito litigioso" e non "a sofferenza".

Tutto ciò premesso, ritiene il giudice che il ricorso d'urgenza proposto dal **CLIENTE** non possa trovare accoglimento.

Preliminarmente, peraltro, va disattesa l'eccezione di carattere processuale proposta in via preliminare dalla resistente, considerato come la domanda cautelare oggi in esame presupponga una pretesa di carattere risarcitorio che fuoriesce dall'ambito del *petitum* dedotto nella causa di ripetizione di indebito

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 03 marzo 2015

promossa dal CLIENTE, così come nell'ampliamento di esso attuato tramite la proposizione della domanda riconvenzionale introdotta dalla difesa della banca.

Lo scollegamento esistente tra le domande oggetto del giudizio di merito pendente e la controversia risarcitoria preannunciata dal ricorrente in sede cautelare, porta, quindi, a ritenere che l'istanza cautelare oggi in esame non avrebbe potuto essere proposta nel corso della causa di merito già avviata, pena diversamente opinando un difetto di strumentalità dell'invocato provvedimento cautelare rispetto al *petitum* dedotto in giudizio.

Passando, quindi, al merito dell'istanza cautelare, deve registrarsi come la stessa non possa trovare accoglimento per difetto del presupposto del *fumus boni iuris*.

Il ricorrente, infatti, ha lamentato l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del suo nominativo, evidenziando come la stessa fosse stata determinata da un intento ritorsivo in conseguenza dell'azione giudiziale intentata, anziché da una valutazione complessiva della propria condizione economico finanziaria, la quale, lungi da poter essere incasellata come insolvenza, dimostrerebbe ampio merito creditorio riconosciuto al CLIENTE e le ingenti disponibilità a lui facenti capo.

Senonchè deve rilevarsi come la banca, costituendosi in giudizio, ha precisato come la segnalazione effettuata fosse stata sin dall'origine non "a sofferenza", ma quale "credito litigioso", ossia la stessa tipologia di segnalazione che il ricorrente, sia pure in via subordinata, ha chiesto che fosse imposta in rettifica a quella a suo dire erroneamente attribuita a sofferenza.

Solo in udienza la difesa del ricorrente ha, quindi, contestato la legittimità anche della segnalazione quale credito litigioso, evidenziando da un lato come essa fosse stata effettuata subito dopo la notifica dell'atto di citazione proposto dal CLIENTE e quindi, prima che il giudice adito in tale controversia pronunciasse l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e, dall'altro lato, ribadendo la assoluta solvibilità del ricorrente.

Tale contestazione, tuttavia, non coglie nel segno, tenuto conto di come la solvibilità o meno del debitore non assuma ruolo determinante ai fini della segnalazione quale credito litigioso, il cui contrassegno caratterizzante è viceversa rappresentato proprio dalla sussistenza di una seria e reale controversia intercorrente tra le parti circa l'esistenza o meno e circa l'entità del credito segnalato.

La circostanza, infine, che la segnalazione sia stata effettuata immediatamente dopo la notifica dell'atto di citazione da parte del CLIENTE, si giustifica proprio in considerazione del fatto che tale iniziativa processuale è valsa ad attribuire al credito il connotato di litigiosità.

Ad abundantiam è solo il caso di precisare che, anche qualora si potesse attribuire rilievo a quanto evidenziato dal ricorrente, ossia che la segnalazione è intervenuta prima della pronuncia dell'ordinanza interinale ex art. 186 ter c.p.c., ciò al limite potrebbe dare sfogo a una pretesa risarcitoria, ma, non intaccando la correttezza "attuale" della segnalazione in essere, comunque non giustificerebbe la pronuncia dell'invocato provvedimento cautelare di cancellazione della segnalazione.

A tal proposito, infatti, va rilevato come gli estratti della Centrale Rischi prodotti dalla resistente siano riferiti alla situazione odierna e incasellano la segnalazione fra i crediti litigiosi, mentre la produzione della ricorrente attiene alla Centrale Rischi per il periodo addietro, ossia dall'agosto 2014 al 1997, privando di attualità l'eventuale differente categoria di segnalazione in passato effettuata dalla banca.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, difettando il presupposto stesso del *fumus boni iuris*, deve ritenersi assorbita ogni considerazione in ordine a quanto dedotto in punto *periculum in mora*.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 5.750,00, oltre c.p.a., di cui euro 750,00 per spese generali.

- rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da **CLIENTE** nei confronti della **BANCA**;
- condanna il ricorrente a rifondere la resistente delle spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 5.750,00, oltre c.p.a., di cui euro 750,00 per spese generali;

Si comunichi.

Milano, 3 marzo 2015

Il giudice
Francesco Ferrari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy.*

EX PARTE CREDITORIS